Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2021/0428(COD)

8.11.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2021)0891 – C9-0473/2021 – 2021/0428(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Sylvie Guillaume

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....70

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(COM(2021)0891 – C9-0473/2021 – 2021/0428(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0891),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 77, paragrafo 2, lettera b) ed e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0473/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), ***e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),***	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e),

Or. en

Motivazione

La base giuridica supplementare si considera superflua, in particolare vista la soppressione di alcune disposizioni della proposta della Commissione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 ("codice frontiere Schengen")[42] detta norme ***sulla circolazione delle*** persone ***da e verso lo spazio senza*** controllo ***alle*** frontiere ***interne ("spazio Schengen") e tra*** Stati membri ***facenti parte dello spazio Schengen***.	(2) Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 ("codice frontiere Schengen")[42] ***prevede l'assenza di controlli di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne degli Stati membri dell'Unione e*** detta norme ***sul*** controllo ***di frontiera per le*** persone ***che attraversano le*** frontiere ***esterne degli*** Stati membri ***dell'Unione***.
[42] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).	[42] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'articolo 1 (UE) 2016/399.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Negli ultimi anni l***o spazio Schengen ha subito*** sfide ***senza pari*** che per natura non sono circoscrivibili al territorio di un solo	(3) Negli ultimi anni ***numerosi Stati membri hanno attivato controlli alle frontiere interne per fronteggiare le*** sfide che

Stato membro. ***Tali sfide hanno dimostrato che*** il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nello spazio Schengen è responsabilità condivisa che richiede l'azione congiunta e coordinata ***degli*** Stati membri ***e a livello dell'Unione***. Hanno ***inoltre*** evidenziato le ***lacune del*** regime di funzionamento dello spazio Schengen alle frontiere esterne come alle frontiere interne e la necessità di ***creare un quadro*** più ***forte e*** solido ***per poter*** rispondere ***con maggiore efficacia*** alle sfide ***cui fa fronte lo spazio Schengen***.	per natura non sono circoscrivibili al territorio di un solo Stato membro. ***In uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,*** il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nello spazio Schengen è responsabilità condivisa che richiede l'azione congiunta e coordinata ***a livello dell'Unione e tra gli*** Stati membri***, affinché tale spazio di libertà, sicurezza e giustizia resti libero dai controlli alle frontiere interne***. ***Le sfide cui devono far fronte gli Stati membri e il fatto che essi abbiano rapidamente attivato i controlli alle frontiere interne per fronteggiarle*** hanno evidenziato le difficoltà con il regime di funzionamento dello spazio Schengen e la loro applicazione alle frontiere esterne come alle frontiere interne e la necessità di un quadro più chiaro e robusto ***per garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, all'atto di attraversare le frontiere interne, consentendo nel contempo agli Stati membri di rispondere con efficacia*** alle sfide ***cui sono confrontati***.
	Or. en

Motivazione

È importante individuare il maggiore ricorso ai controlli alle frontiere interne come risposta politica a problemi spesso profondamente radicati e più strettamente legati ad ambiti di intervento diversi da Schengen. La politica dell'Unione in questo settore è definita nel diritto primario dell'UE e dovrebbe riflettersi nel testo della proposta.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne è effettuato**,** ma di tutti ***gli*** Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno ***e dell'intera Unione***. Gli Stati membri sono tenuti a	(4) Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne è effettuato ma ***dell'intera Unione e*** di tutti ***i suoi*** Stati membri***, in particolare quelli*** che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Gli

garantire standard elevati di gestione delle loro frontiere esterne, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra guardie di frontiera, polizia, autorità doganali e altre autorità competenti. L'Unione apporta sostegno attivo con i finanziamenti delle agenzie***, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea,*** e la gestione del meccanismo di valutazione Schengen. Occorre ***rafforzare*** le norme applicabili alle frontiere esterne per rispondere meglio alle nuove sfide emerse di recente alle frontiere esterne.

Stati membri sono tenuti a garantire standard elevati di gestione delle loro frontiere esterne, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra guardie di frontiera, polizia, autorità doganali e altre autorità competenti. L'Unione apporta sostegno attivo con i finanziamenti delle agenzie e la gestione del meccanismo di valutazione Schengen. Occorre ***modificare e armonizzare*** le norme applicabili alle frontiere esterne per rispondere meglio alle nuove sfide emerse di recente alle frontiere esterne.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***Con la pandemia di COVID-19 è accresciuta la necessità di un'Unione più preparata a rispondere a situazioni di crisi alle frontiere esterne caratterizzate da malattie con potenziale epidemico che costituiscono una minaccia per la salute pubblica.*** La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le minacce per la salute pubblica possono esigere norme uniformi in materia di restrizioni di viaggio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si recano nell'Unione europea. Far fronte a queste minacce con misure incoerenti e divergenti alle frontiere esterne ha un'incidenza negativa sul funzionamento dell'intero spazio Schengen, toglie prevedibilità a chi viaggia dai paesi terzi e riduce i contatti interpersonali con i cittadini di quei paesi. Per preparare lo spazio Schengen a sfide future di ***pari*** portata ***in relazione a minacce per la salute pubblica***, è necessario istituire un nuovo meccanismo che consenta l'adozione e la revoca tempestiva di misure coordinate a livello dell'Unione. La nuova procedura alle frontiere esterne	(5) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le minacce per la salute pubblica possono esigere norme uniformi in materia di restrizioni di viaggio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si recano nell'Unione europea. Far fronte a queste minacce con misure incoerenti e divergenti alle frontiere esterne ha un'incidenza negativa sul funzionamento dell'intero spazio Schengen, toglie prevedibilità a chi viaggia dai paesi terzi e riduce i contatti interpersonali con i cittadini di quei paesi. Per preparare lo spazio Schengen a sfide future di portata ***comparabile alla pandemia di COVID-19***, è necessario istituire un nuovo meccanismo che consenta l'adozione e la revoca tempestiva di misure coordinate a livello dell'Unione. La nuova procedura alle frontiere esterne dovrebbe applicarsi ***qualora il*** Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***abbia individuato una malattia infettiva con potenziale epidemico***. Questo meccanismo dovrebbe integrare le procedure che intendono istituire la proposta di regolamento del

dovrebbe applicarsi ***in situazioni di malattia infettiva con potenziale epidemico accertata tale dal*** Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***o dalla Commissione***. Questo meccanismo dovrebbe integrare le procedure che intendono istituire la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero[43], segnatamente in caso di riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, e il mandato riveduto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.[44]	Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero[43], segnatamente in caso di riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, e il mandato riveduto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.[44]
[43] COM(2020)727.	[43] COM(2020)727.
[44] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020) 726).	[44] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020) 726).

Or. en

Motivazione

Non è chiaro perché la Commissione dovrebbe avere il diritto di individuare le malattie infettive con potenziale epidemico. Si tratta chiaramente di un compito del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Ai sensi di questo meccanismo il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, un regolamento che introduce restrizioni di viaggio, in particolare restrizioni all'entrata e altre misure necessarie per viaggiare nell'Unione europea, e le condizioni per la ***loro revoca***. Considerata la natura politicamente sensibile di tali misure che incidono sul diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri, dovrebbero essere	(6) Ai sensi di questo meccanismo ***a livello di Unione*** il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo***, un regolamento che introduce restrizioni di viaggio, in particolare restrizioni all'entrata e altre misure necessarie per viaggiare nell'Unione europea, e le condizioni per la ***revoca delle restrizioni e di altre misure***. Considerata la natura politicamente

attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di tale regolamento, su proposta della Commissione.	sensibile di tali misure che incidono sul diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di tale regolamento, su proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo***.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento dovrebbe avere un ruolo nell'adozione di tali regolamenti che disciplinano l'ingresso nello spazio Schengen.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È importante che, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e internazionale, sia sempre permesso di entrare nel territorio dell'Unione ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, come ai relativi familiari. Anche a chi soggiorna nell'Unione dovrebbe essere sempre permesso di fare ritorno nell'Unione. L'atto dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari a garantire restrizioni di viaggio effettive, mirate, non discriminatorie e proporzionate all'evoluzione della situazione epidemiologica. Dovrebbe specificare, se del caso, le categorie di viaggiatori esenti da restrizioni all'entrata. Inoltre o in alternativa l'atto dovrebbe specificare le aree geografiche o i paesi terzi soggetti a specifiche misure di viaggio, in base a una metodologia oggettiva e criteri applicabili che dovrebbero ***includere in particolare la*** situazione epidemiologica. L'atto potrebbe specificare a quali condizioni	(7) È importante che, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e internazionale, sia sempre permesso di entrare nel territorio dell'Unione ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, come ai relativi familiari. ***Parimenti, a norma del diritto dell'Unione e al diritto internazionale, alle persone richiedenti asilo non è vietato entrare nell'Unione.*** Anche a chi soggiorna nell'Unione dovrebbe essere sempre permesso di fare ritorno nell'Unione. L'atto dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari a garantire restrizioni di viaggio effettive, mirate, non discriminatorie e proporzionate all'evoluzione della situazione epidemiologica. Dovrebbe specificare, se del caso, le categorie di viaggiatori esenti da restrizioni all'entrata. Inoltre o in alternativa l'atto dovrebbe specificare le aree geografiche o i paesi terzi soggetti a specifiche misure di

è possibile viaggiare, ad esempio test, quarantena, autoisolamento o altra misura appropriata come l'obbligo di compilare un modulo di localizzazione dei passeggeri o altro strumento di tracciamento dei contatti, tenendo conto in particolare dei sistemi dell'Unione sviluppati per agevolare la circolazione in condizioni di sicurezza, come i sistemi di certificazione digitale. ***All'occorrenza l'atto potrebbe altresì istituire un meccanismo che permetta di prendere misure supplementari in caso di grave peggioramento della situazione epidemiologica in una o più aree geografiche.***	viaggio, in base a una metodologia oggettiva e criteri applicabili che dovrebbero ***scaturire dalla*** situazione epidemiologica. L'atto potrebbe specificare a quali condizioni è possibile viaggiare, ad esempio test, quarantena, autoisolamento o altra misura appropriata come l'obbligo di compilare un modulo di localizzazione dei passeggeri o altro strumento di tracciamento dei contatti, tenendo conto in particolare dei sistemi dell'Unione sviluppati per agevolare la circolazione in condizioni di sicurezza, come i sistemi di certificazione digitale.

Or. en

Motivazione

La situazione epidemiologica deve essere alla base dei criteri applicabili in materia di restrizioni ai viaggi e dell'introduzione di misure restrittive al riguardo. Sarebbe opportuno rivedere il regolamento del Consiglio se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare in misura tale da rendere necessarie misure non previste nel regolamento iniziale. Quest'ultimo dovrebbe prevedere un margine di manovra sufficiente affinché le misure siano proporzionate alla minaccia per la salute pubblica.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È inoltre necessario rafforzare le norme e le garanzie previste dal diritto dell'Unione in modo che gli Stati membri possano agire prontamente contro casi di strumentalizzazione dei migranti. Con questo genere di strumentalizzazione si dovrebbe intendere ogni situazione in cui un paese terzo istiga flussi migratori irregolari verso l'Unione incoraggiando o favorendo attivamente l'arrivo di cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne degli Stati membri, se tali azioni denotano l'intenzione di destabilizzare l'Unione intera o uno Stato membro e sono di natura tale da	***soppresso***

mettere a repentaglio funzioni essenziali dello Stato come la sua integrità territoriale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato una proposta legislativa distinta con una sua propria base giuridica sulla questione della strumentalizzazione. Non è una questione che deve essere affrontata con il codice frontiere Schengen.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Possono configurare strumentalizzazione dei migranti le situazioni in cui un paese terzo attivamente incoraggia o favorisce lo spostamento irregolare di cittadini di paesi terzi dal suo territorio verso le frontiere esterne degli Stati membri, ma anche l'incoraggiamento attivo o il favoreggiamento dello spostamento irregolare di cittadini di paesi terzi già presenti sul suo territorio. La strumentalizzazione dei migranti può anche comportare l'imposizione di misure coercitive intese a impedire loro di lasciare le zone di frontiera del paese terzo strumentalizzante per dirigersi altrove che in uno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato una proposta legislativa distinta con una sua propria base giuridica sulla questione della strumentalizzazione. Non è una questione che deve essere affrontata con il codice frontiere Schengen.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'Unione dovrebbe attivare tutti gli strumenti del suo arsenale diplomatico, finanziario e operativo per sostenere gli Stati membri che si trovano alle prese con forme di strumentalizzazione. La diplomazia dell'Unione o dello Stato membro interessato dovrebbe costituire il mezzo prioritario per affrontare il fenomeno della strumentalizzazione. A questa può integrarsi, se del caso, l'imposizione di misure restrittive dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato una proposta legislativa distinta con una sua propria base giuridica sulla questione della strumentalizzazione. Non è una questione che deve essere affrontata con il codice frontiere Schengen.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Nel contempo oltre a queste misure è altrettanto necessario rafforzare le norme vigenti in materia di controlli alle frontiere esterne e di sorveglianza di frontiera. Per assistere ulteriormente lo Stato membro alle prese con forme di strumentalizzazione dei migranti, il regolamento (UE) XXX/XXX integra le norme sul controllo di frontiera con misure specifiche nel settore dell'asilo e del rimpatrio, nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare del diritto di asilo, e prevedendo l'assistenza necessaria delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni pertinenti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato una proposta legislativa distinta con una sua propria base giuridica sulla questione della strumentalizzazione. Non è una questione che deve essere affrontata con il codice frontiere Schengen.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) In una situazione di strumentalizzazione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere data in particolare la possibilità, se necessario, di limitare al minimo il traffico di frontiera chiudendo alcuni valichi, pur assicurando un accesso reale ed effettivo alle procedure di protezione internazionale. Eventuali decisioni in questo senso dovrebbero essere prese alla luce del riconoscimento, da parte del Consiglio europeo, di una situazione di strumentalizzazione dei migranti cui si trovino confrontati l'Unione o uno o più Stati membri. È altresì opportuno che limitazioni di questo tipo tengano pienamente conto dei diritti dei cittadini dell'Unione, dei cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione in virtù di un accordo internazionale e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione o titolari di visto di lunga durata, come dei loro familiari. Dette limitazioni dovrebbero applicarsi in modo da garantire il rispetto degli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato una proposta legislativa distinta con una sua propria base giuridica sulla questione della strumentalizzazione. Non è una questione che deve essere affrontata con il codice frontiere Schengen.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne, con ***scambi di informazioni,*** fornitura di attrezzature, sviluppo di capacità e formazione per le guardie di frontiera nazionali, informazioni mirate e analisi dei rischi e l'impiego del corpo permanente. Il nuovo mandato dell'Agenzia offre notevoli opportunità di ***sostegno alle*** attività di controllo di frontiera, ***comprese le*** operazioni di ***screening e*** rimpatrio e interventi rapidi alle frontiere e/o interventi di rimpatrio su richiesta e sul territorio dello Stato membro ospitante interessato.	(13) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne, con fornitura di attrezzature, sviluppo di capacità e formazione per le guardie di frontiera nazionali, informazioni mirate e analisi dei rischi e l'impiego del corpo permanente. Il nuovo mandato dell'Agenzia offre notevoli opportunità ***per gli Stati membri*** di ***essere aiutati nelle loro*** attività di controllo di frontiera, ***anche in relazione alle*** operazioni di rimpatrio e interventi rapidi alle frontiere e/o interventi di rimpatrio su richiesta e sul territorio dello Stato membro ospitante interessato.

Or. en

Motivazione

Attualmente il diritto dell'UE non contempla procedure di screening.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, ***il direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia*** di ***frontiera e costiera deve raccomandare a uno Stato membro di richiedere all'Agenzia di avviare, effettuare o adeguare il sostegno della stessa in funzione delle minacce e sfide individuate alle frontiere esterne, se ricorrono le***	(14) In virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, ***sulla base dei risultati*** di ***una*** valutazione delle vulnerabilità ***o ove un livello*** di ***impatto critico sia attribuito*** a una o più sezioni di frontiera esterna di ***uno*** Stato membro, ***il direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera*** deve raccomandare ***a uno*** Stato membro di richiedere

condizioni stabilite in detta disposizione. In particolare può rivelarsi necessario il sostegno dell'Agenzia in situazioni in cui questa abbia effettuato un'apposita valutazione delle vulnerabilità ***in relazione alla strumentalizzazione dei migranti. Sulla base dei risultati*** di ***tale valutazione delle vulnerabilità o quando*** a una o più sezioni di frontiera esterna ***è attribuito un livello*** di ***impatto critico e tenuto conto degli elementi pertinenti dei piani di emergenza dello*** Stato membro, ***dell'analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo, il direttore esecutivo*** deve raccomandare ***allo*** Stato membro ***interessato*** di richiedere all'Agenzia di avviare, effettuare o adeguare il ***proprio*** sostegno ***conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896***. Tale competenza del direttore esecutivo non pregiudica l'eventuale sostegno generale che l'Agenzia sta già fornendo agli Stati membri.

all'Agenzia di avviare, effettuare o adeguare il sostegno ***della stessa***. Tale competenza del direttore esecutivo non pregiudica l'eventuale sostegno generale che l'Agenzia sta già fornendo agli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla formulazione dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***In situazioni di strumentalizzazione dei migranti lo*** Stato membro ***interessato dovrebbe inoltre*** rafforzare il controllo di frontiera***, anche, se del caso, con misure supplementari di contrasto agli attraversamenti illegali*** e ***risorse e mezzi tecnici supplementari per***	(15) ***Qualora uno*** Stato membro ***ritenga necessario*** rafforzare il controllo di frontiera ***e qualora intenda utilizzare tecnologie moderne come droni e sensori di movimento*** e ***unità mobili, è importante che il ricorso a tali*** tecnologie ***in grado di raccogliere dati personali debba rispettare***

impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera. Tra i mezzi tecnici potrebbero figurare tecnologie ***moderne come droni e sensori di movimento e unità mobili.*** Il ***ricorso a mezzi tecnici, in particolare qualsiasi tecnologia*** in ***grado*** di ***raccogliere*** dati ***personali, deve*** basarsi su norme di legge nazionali chiaramente definite ed essere a queste conforme.

il ***diritto primario dell'Unione e il diritto dell'Unione*** in ***materia*** di ***protezione dei*** dati ***e dovrebbe*** basarsi su norme di legge nazionali chiaramente definite ed essere a queste conforme.

Or. en

Motivazione

Poiché la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale, qualsiasi tecnologia utilizzata alle frontiere esterne o interne deve essere in linea con la Carta dei diritti fondamentali e con il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***È*** opportuno delegare alla Commissione il potere di specificare, in atti delegati adottati a norma del presente regolamento, norme adeguate di sorveglianza di frontiera riguardanti in particolare le nuove tecnologie che possono usare gli Stati membri, tenendo conto del tipo di frontiera (terrestre, marittima o aerea), dei livelli di impatto assegnati a ciascuna sezione di frontiera esterna a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori pertinenti***, come risposta specifica alle situazioni di strumentalizzazione dei migranti***.	(16) ***In conformità delle disposizioni dell'Unione sull'impiego dell'intelligenza artificiale, è*** opportuno delegare alla Commissione il potere di specificare, in atti delegati adottati a norma del presente regolamento, norme adeguate di sorveglianza di frontiera riguardanti in particolare le nuove tecnologie che possono usare gli Stati membri, tenendo conto del tipo di frontiera (terrestre, marittima o aerea), dei livelli di impatto assegnati a ciascuna sezione di frontiera esterna a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori pertinenti.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato una proposta legislativa distinta con una sua propria base

giuridica sulla questione della strumentalizzazione. Non è una questione che deve essere affrontata con il codice frontiere Schengen.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) In uno spazio senza controllo alle frontiere interne chiunque dovrebbe poter circolare liberamente e in sicurezza tra gli Stati membri. In proposito è opportuno chiarire che il divieto di controlli alle frontiere interne non pregiudica la competenza degli Stati membri a effettuare verifiche sul loro territorio***, anche alle frontiere interne,*** per fini diversi dal controllo di frontiera. È opportuno in particolare chiarire che le autorità nazionali competenti, comprese le autorità sanitarie o di contrasto, ***restano*** in linea di principio ***libere di effettuare verifiche nell'esercizio dei*** pubblici poteri conferiti dal diritto nazionale.	(17) In uno spazio senza controllo alle frontiere interne chiunque***, a prescindere dalla nazionalità,*** dovrebbe poter circolare liberamente e in sicurezza tra gli Stati membri. In proposito è opportuno chiarire che il divieto di controlli alle frontiere interne non pregiudica la competenza degli Stati membri a effettuare verifiche sul loro territorio per fini diversi dal controllo di frontiera. È opportuno in particolare chiarire che le autorità nazionali competenti, comprese le autorità sanitarie o di contrasto, ***hanno*** in linea di principio ***il diritto esercitare*** pubblici poteri conferiti dal diritto nazionale ***a condizione che l'effetto di tali poteri non sia equivalente al controllo di frontiera interno***.

Or. en

Motivazione

L'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del TFUE impone ai colegislatori di adottare misure riguardanti l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. In linea con la formulazione dell'attuale codice frontiere Schengen, che riflette anche la giurisprudenza della CGUE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Se è vero che il divieto di controlli	(18) Se è vero che il divieto di controlli

alle frontiere interne si estende anche alle verifiche di effetto equivalente, ***è opportuno che*** le verifiche effettuate dalla autorità ***competenti*** non ***siano*** considerate equivalenti all'esercizio delle verifiche di frontiera quando non hanno per obiettivo il controllo di frontiera, si basano su informazioni e sull'esperienza generali ***di dette autorità competenti*** quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, ***compreso*** quando sono volte a contrastare ***il soggiorno o*** la ***residenza irregolare e a combattere i reati transfrontalieri connessi alla migrazione irregolare,*** sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, sono effettuate in poli di trasporto come porti, stazioni ferroviarie o autostazioni e aeroporti o direttamente a bordo di servizi di trasporto passeggeri e sono basate su analisi dei rischi.	alle frontiere interne si estende anche alle verifiche di effetto equivalente, le verifiche effettuate dalla autorità ***di polizia potrebbero*** non ***essere*** considerate equivalenti all'esercizio delle verifiche di frontiera quando non hanno per obiettivo il controllo di frontiera, si basano su informazioni ***di polizia*** e sull'esperienza generali quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, quando sono volte ***in particolare*** a contrastare la ***criminalità transfrontaliera, quando*** sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne ***ed interne***, sono effettuate in poli di trasporto come porti, stazioni ferroviarie o autostazioni e aeroporti o direttamente a bordo di servizi di trasporto passeggeri e sono basate su analisi dei rischi. ***Allo stesso tempo, qualora le autorità competenti esercitino poteri di polizia in una zona di frontiera, esse sono autorizzate a farlo solo fatte salve rigorose modalità e limitazioni stabilite dagli Stati membri al fine di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo della soppressione dei controlli alle frontiere interne.***

Or. en

Motivazione

La formulazione dovrebbe rimanere più vicina a quella esistente nel codice frontiere Schengen. Il relatore non concorda sull'opportunità di trattare le questioni più adeguatamente riservate all'acquis dell'UE in materia di asilo nel codice frontiere Schengen.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***I flussi migratori irregolari non si dovrebbero considerare*** di ***per sé una***	(19) ***La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne*** di ***un gran numero***

minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, tuttavia possono richiedere ulteriori misure per ***il funzionamento dello spazio Schengen***.	***di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia*** per ***l'ordine pubblico o la sicurezza interna***.

Or. en

Motivazione

Il testo è simile all'attuale considerando 26 del codice frontiere Schengen. Trattandosi di un regolamento modificativo, è opportuno ribadire tale principio nel presente regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***La lotta contro il soggiorno*** irregolare e i reati transfrontalieri connessi alla migrazione irregolare come la tratta di esseri umani, il traffico di migranti***,*** la frode documentale e altre forme di criminalità transfrontaliera potrebbe ***comprendere, in particolare,*** misure volte a verificare l'identità, la cittadinanza e lo status di soggiorno, purché tali verifiche non siano ***sistematiche*** e siano effettuate sulla base di un'analisi dei rischi.	(20) ***Per contrastare la migrazione*** irregolare e i reati transfrontalieri connessi alla migrazione irregolare come la tratta di esseri umani, il traffico di migranti ***e*** la frode documentale e ***per combattere*** altre forme di criminalità transfrontaliera***, agli Stati membri*** potrebbe ***essere chiesto di adottare*** misure volte a verificare l'identità, la cittadinanza e lo status di soggiorno ***delle persone***, purché tali verifiche non siano ***sistematicamente effettuate alla frontiera o in regioni frontaliere, non violino il principio di non-discriminazione*** e siano effettuate sulla base di un'analisi dei rischi.

Or. en

Motivazione

Le azioni intraprese dagli Stati membri per contrastare la migrazione irregolare non possono giustificare il controllo alle frontiere interne.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'uso di tecnologie moderne per monitorare i flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e su altre strade importanti determinate dagli Stati membri, può essere utile per affrontare le minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Il divieto di controlli alle frontiere interne non dovrebbe essere inteso come impedimento all'esercizio lecito delle competenze di polizia ***o di altri pubblici poteri*** per effettuare verifiche ***nelle zone di frontiera interne. Rientrano tra queste le verifiche*** che comportano l'uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente in uso nel territorio ***e*** basate su una valutazione del rischio ai fini della sicurezza interna. ***Il ricorso a*** queste tecnologie ***a fini di verifica non dovrebbe pertanto essere considerato equivalente*** ai ***controlli*** di frontiera.	(21) L'uso di tecnologie moderne per monitorare i flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e su altre strade importanti determinate dagli Stati membri, può essere utile per affrontare le minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Il divieto di controlli alle frontiere interne non dovrebbe essere inteso come impedimento all'esercizio lecito delle competenze di polizia per effettuare verifiche che comportano l'uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente in uso nel territorio ***o*** basate su una valutazione del rischio ai fini della sicurezza interna. ***Perché*** queste tecnologie ***siano efficaci, dovrebbe essere possibile applicare limiti di velocità proporzionati*** ai ***valichi*** di frontiera ***stradali***.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Perché queste tecnologie siano efficaci, dovrebbe essere possibile applicare limiti di velocità proporzionati ai valichi di frontiera stradali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) ***Occorre prendere misure in ordine agli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Per potenziare il funzionamento dello spazio Schengen, gli Stati membri dovrebbero poter decidere misure aggiuntive per contrastare gli spostamenti irregolari tra Stati membri e il soggiorno irregolare. Le autorità di contrasto nazionali*** di ***uno Stato membro, quando alle frontiere interne fermano*** cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare***, ***nel quadro della cooperazione operativa transfrontaliera di polizia***, ***dovrebbero avere la possibilità di rifiutare loro il diritto*** di ***entrare o rimanere nel loro territorio*** e di ***trasferirli verso lo Stato membro da cui sono entrati. È opportuno che lo Stato membro*** di ***provenienza diretta abbia a sua volta l'obbligo*** di ***ricevere i cittadini di paesi terzi fermati***.	(25) ***Per potenziare il funzionamento dello spazio Schengen, e assistere gli Stati membri nel contrastare la migrazione irregolare, anche tra Stati membri, e combattere i soggiorni illegali, negli ultimi dieci anni l'Unione ha adottato numerose misure di accompagnamento, tra cui l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'istituzione*** di ***una banca dati europea dei casellari giudiziali riguardanti i*** cittadini di paesi terzi***, la riforma del sistema d'informazione Schengen (SIS)***, ***la riforma del sistema d'informazione visti (VIS)***, ***due revisioni sostanziali del mandato dell'Agenzia europea della guardia*** di ***frontiera e costiera*** e ***l'istituzione*** di ***un quadro di interoperabilità per consentire alle banche dati dell'Unione nello spazio*** di ***libertà, sicurezza e giustizia*** di ***comunicare tra loro***.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare le misure già adottate per proteggere lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne. La soppressione è collegata alla soppressione dell'articolo 23 bis.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La procedura secondo cui uno Stato membro può trasferire il cittadino di paesi terzi fermato verso lo Stato membro da cui proviene direttamente dovrebbe essere rapida, seppur soggetta a garanzie, e svolgersi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta, per impedire la profilazione razziale. Alle autorità dovrebbe essere data la possibilità di verificare le informazioni rese immediatamente disponibili sugli spostamenti degli interessati. Tali informazioni possono includere elementi oggettivi che permettano alle autorità di concludere che l'interessato è da poco arrivato da un altro Stato membro, come il possesso di documenti, comprese ricevute o fatture, che attestino il viaggio recente dall'altro Stato membro. I cittadini di paesi terzi soggetti a procedura di trasferimento dovrebbero ricevere una decisione motivata per iscritto. Sebbene la decisione debba essere immediatamente esecutiva, al cittadino di paese terzo dovrebbero essere concessi mezzi di ricorso effettivi avverso la decisione di trasferimento o per chiederne la revisione. Il ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non spetta al codice frontiere Schengen introdurre una procedura interna di rimpatrio nello spazio Schengen. Ciò è chiaramente contrario allo spirito dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e riflette la necessità di compiere progressi nella riforma di altri settori.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) ***La procedura di trasferimento di cui al*** presente regolamento ***non*** dovrebbe pregiudicare la possibilità a disposizione degli Stati membri di rimpatriare cittadini di paesi terzi in posizione irregolare in virtù di accordi o intese bilaterali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE ("direttiva rimpatri"), nei casi in cui detti cittadini siano intercettati fuori dalle immediate vicinanze delle frontiere interne. ***Per agevolare l'applicazione di tali accordi o intese e a complemento dell'obiettivo di proteggere lo spazio senza frontiere interne, è opportuno che agli Stati membri sia data la possibilità di concludere nuovi accordi o intese e di aggiornare quelli esistenti. È opportuno che alla Commissione siano notificate tali modifiche o aggiornamenti. Lo Stato membro che riprenda in carico un cittadino di paese terzo secondo la procedura di cui al presente regolamento o sulla base di accordi o intese bilaterali dovrebbe essere tenuto a emettere una decisione di rimpatrio conformemente alla direttiva rimpatri. Per garantire la coerenza tra le nuove procedure previste dal presente regolamento e le norme vigenti in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, è pertanto necessaria una modifica mirata dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva rimpatri.***	(27) ***Niente nel*** presente regolamento dovrebbe pregiudicare la possibilità a disposizione degli Stati membri di rimpatriare cittadini di paesi terzi in posizione irregolare in virtù di accordi o intese bilaterali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE ("direttiva rimpatri"), nei casi in cui detti cittadini siano intercettati fuori dalle immediate vicinanze delle frontiere interne.

Or. en

Motivazione

La clausola di sospensione contenuta nella direttiva rimpatri era intesa a garantire che l'UE si muovesse verso un approccio più armonizzato. Il relatore non intende arretrare al riguardo, incoraggiando un maggior numero di accordi bilaterali all'interno dello spazio Schengen che servono solo ad aggirare le norme dell'UE.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) In casi eccezionali è possibile che, per far fronte alle minacce che incombono sullo spazio Schengen, gli Stati membri debbano prendere misure alle frontiere interne. ***Gli Stati membri restano competenti per determinare se occorra ripristinare temporaneamente o prorogare i controlli*** di ***frontiera***. In base alle norme vigenti è ***previsto il ripristino dei*** controlli alle frontiere interne per una durata limitata quando in un solo Stato membro si manifesta una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In particolare possono costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna il terrorismo e la criminalità organizzata, le emergenze di sanità pubblica su vasta scala o gli eventi internazionali di ampia portata o alto profilo, come manifestazioni sportive, commerciali o politiche.	(28) In casi eccezionali è possibile che, per far fronte alle minacce che incombono sullo spazio Schengen, gli Stati membri debbano prendere misure alle frontiere interne. ***Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione delle persone, è opportuno che qualunque decisione di ripristino di tale controllo sia adottata conformemente a criteri convenuti*** di ***comune accordo e sia debitamente notificata alla Commissione o raccomandata da un'istituzione dell'Unione***. In base alle norme vigenti è ***prevista l'introduzione di*** controlli alle frontiere interne per una durata limitata quando in un solo Stato membro si manifesta una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In particolare possono costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna il terrorismo e la criminalità organizzata, le emergenze di sanità pubblica su vasta scala o gli eventi internazionali di ampia portata o alto profilo, come manifestazioni sportive, commerciali o politiche.

Or. en

Motivazione

La base su cui dovrebbe avvenire il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne è già contenuta nell'attuale versione del codice frontiere Schengen (cfr. considerando 23). Questa base non dovrebbe essere confusa con nuovi considerando che suggeriscano un approccio diverso.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna può inoltre derivare da spostamenti non autorizzati su vasta scala di migranti irregolari tra gli Stati membri, se la situazione che ne risulta mette a dura prova le risorse e le capacità complessive dei servizi nazionali responsabili e gli altri mezzi previsti dal presente regolamento non sono sufficienti per contrastare tali afflussi e spostamenti. Dato il contesto gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento su segnalazioni obiettive e quantificate degli spostamenti non autorizzati, se disponibili, specie se prodotte periodicamente dalle agenzie competenti dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati. Dovrebbe essere data la possibilità a uno Stato membro di avvalersi delle informazioni trasmesse dalle agenzie per dimostrare nella valutazione del rischio il carattere eccezionale della chiara minaccia che rappresentano gli spostamenti non autorizzati, a giustificazione del ripristino dei controlli alle frontiere interne.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La necessità di una riforma in altri settori non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per il controllo di frontiera interno. Questo considerando offre semplicemente agli Stati membri una nuova giustificazione per l'introduzione di controlli alle frontiere interne che finora non erano legittimi. È impossibile conciliare questo considerando con la base giuridica di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Secondo questo nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, una decisione che autorizza il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne, se giustificato da una particolare minaccia individuata in base alle notifiche ricevute da singoli Stati membri ***o di altre informazioni disponibili***, ***in particolare*** una valutazione del rischio ***se la proroga dei controlli alle frontiere interne supera i sei mesi***. Considerata la natura politicamente sensibile di tale decisione che regolamenta la possibilità degli Stati membri di ripristinare o prorogare i controlli alle frontiere interne in precise circostanze, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di detta decisione, su proposta della Commissione.	(31) Secondo questo nuovo meccanismo ***unionale*** di salvaguardia dello spazio Schengen il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione***, e previa consultazione del Parlamento europeo***, una decisione che autorizza il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne, se giustificato da una particolare minaccia individuata in base alle notifiche ricevute da singoli Stati membri, ***da*** una valutazione del rischio ***o da altre informazioni disponibili***. Considerata la natura politicamente sensibile di tale decisione che regolamenta la possibilità degli Stati membri di ripristinare o prorogare i controlli alle frontiere interne in precise circostanze, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di detta decisione, su proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo***.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento, in qualità di colegislatore, deve avere un ruolo nel determinare se il ripristino del controllo alle frontiere interne sia opportuno.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Nel determinare se si giustifichi il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri, il Consiglio dovrebbe considerare se esistano	(32) Nel determinare se si giustifichi il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri, ***la Commissione, il Consiglio e il Parlamento***

altre misure in grado di assicurare un elevato livello di sicurezza nel territorio***, come verifiche rafforzate delle autorità competenti nelle zone di frontiera interne. Qualora la proroga dei controlli non risulti giustificata,*** la Commissione dovrebbe raccomandare altre misure ritenute più appropriate per affrontare la minaccia individuata.

dovrebbero tenere conto del fatto che il controllo alle frontiere interne rimane una misura di ultima istanza che ha gravi ripercussioni su tutte le persone che hanno il diritto di circolare all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne dovrebbe essere eccezionale e il principio di proporzionalità dovrebbe essere rispettato. La portata e la durata del ripristino temporaneo di tali misure dovrebbero essere ridotte al minimo necessario per rispondere a una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Il Consiglio dovrebbe considerare se esistano altre misure in grado di assicurare un elevato livello di sicurezza nel territorio***. Qualora la proroga dei controlli non risulti giustificata e proporzionata, i controlli alle frontiere interne dovrebbero essere immediatamente revocati e*** la Commissione dovrebbe raccomandare altre misure ritenute più appropriate per affrontare la minaccia individuata.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, la decisione del Consiglio dovrebbe avere validità limitata a sei mesi, prorogabile con riserva di riesame periodico su proposta della Commissione, ***finché perdura la minaccia***. La decisione iniziale dovrebbe includere una valutazione dell'impatto previsto delle misure prese, compresi gli effetti collaterali negativi, in modo da stabilire se si giustifichino i controlli alle frontiere	(34) Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, la decisione del Consiglio dovrebbe avere validità limitata a sei mesi, prorogabile con riserva di riesame periodico su proposta della Commissione, ***fino a un periodo massimo di due anni in casi eccezionali***. La decisione iniziale dovrebbe includere una valutazione dell'impatto previsto delle misure prese, compresi gli effetti collaterali negativi, in modo da stabilire se si

interne o se si ***possano*** invece applicare misure meno restrittive in modo efficace. Le decisioni successive dovrebbero tenere conto dell'evoluzione della minaccia individuata. È opportuno che gli Stati membri notifichino immediatamente alla Commissione e agli Stati membri il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione del Consiglio.	giustifichino i controlli alle frontiere interne o se si ***dovrebbero*** invece applicare misure meno restrittive in modo efficace. Le decisioni successive dovrebbero tenere conto dell'evoluzione della minaccia individuata. È opportuno che gli Stati membri notifichino immediatamente alla Commissione***, al Parlamento europeo*** e agli Stati membri il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione del Consiglio.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il ripristino dei controlli alle frontiere interne dovrebbe rimanere possibile anche quando persistono gravi carenze di gestione delle frontiere esterne che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne. ***I periodi in cui Stati membri hanno introdotto i controlli di frontiera perché lo esigeva una situazione di emergenza o in cui il Consiglio decide di raccomandare il ripristino a causa di una minaccia che incombe su un numero significativo di Stati membri non dovrebbero rientrare nel calcolo dei due anni per ripristini giustificati da gravi carenze alle frontiere esterne.***	(35) Il ripristino dei controlli alle frontiere interne dovrebbe rimanere possibile anche quando persistono gravi carenze di gestione delle frontiere esterne che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Or. en

Motivazione

Il cumulo dei periodi di controllo alle frontiere interne non contribuisce a ridurre il ricorso al controllo alle frontiere interne ed è stato dichiarato illegittimo dalla CGUE. Proprio questo tipo di cumulo di motivi per i controlli alle frontiere interne è stato utilizzato dagli Stati membri per mantenere più a lungo tali controlli.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne deciso unilateralmente dagli Stati membri o a livello dell'Unione ha gravi implicazioni per il funzionamento dello spazio Schengen. Perché sia presa solo quando necessario e come misura di extrema ratio, la decisione di ripristino temporaneo o proroga dei controlli di frontiera dovrebbe basarsi su criteri comuni***, ponendo l'accento sulla necessità*** e ***sulla proporzionalità***. Il principio di proporzionalità vuole che il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia soggetto a garanzie che aumentano nel tempo.	(36) Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne deciso ***sulla base di deliberazioni a livello dell'Unione o*** unilateralmente dagli Stati membri o a livello dell'Unione ha gravi implicazioni per il funzionamento dello spazio Schengen. Perché sia presa solo quando necessario e come misura di extrema ratio, la decisione di ripristino temporaneo o proroga dei controlli di frontiera dovrebbe basarsi su criteri comuni ***ed essere strettamente necessario*** e ***proporzionato***. Il principio di proporzionalità vuole che il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia soggetto a garanzie che aumentano nel tempo.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

Or. en

Motivazione

Il testo è in linea con la posizione del Parlamento in prima lettura sulla precedente proposta di riforma del codice frontiere Schengen.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In primo luogo gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di controlli alle frontiere interne, vista la natura della minaccia grave individuata. Quindi dovrebbero valutarne con particolare attenzione il probabile impatto sulla circolazione delle persone nello spazio senza controllo alle frontiere interne e nelle regioni transfrontaliere. Tale valutazione dovrebbe rientrare nella notifica che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. In caso di proroga dei controlli alle frontiere interne per eventi prevedibili oltre i sei mesi iniziali, lo Stato membro dovrebbe altresì ***valutare l'opportunità*** di misure alternative per raggiungere gli stessi obiettivi, come verifiche proporzionate svolte nell'esercizio delle competenze di polizia o ***di altri pubblici poteri o*** nelle forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell'Unione***, e la possibilità di ricorrere alla procedura di trasferimento***.	(37) In primo luogo gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di controlli alle frontiere interne, vista la natura della minaccia grave individuata. Quindi dovrebbero valutarne con particolare attenzione il probabile impatto sulla circolazione delle persone nello spazio senza controllo alle frontiere interne e nelle regioni transfrontaliere. Tale valutazione dovrebbe rientrare nella notifica che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ***e al Parlamento europeo***. In caso di proroga dei controlli alle frontiere interne per eventi prevedibili oltre i sei mesi iniziali, lo Stato membro dovrebbe altresì ***svolgere una valutazione del rischio, compresa una valutazione dell'opportunità*** di misure alternative per raggiungere gli stessi obiettivi, come verifiche proporzionate svolte nell'esercizio delle competenze di polizia o nelle forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di limitare gli effetti dannosi del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che la decisione di ripristino sia accompagnata, se necessario, da misure di attenuazione. Queste misure dovrebbero in particolare garantire l'operatività del transito di merci, degli addetti ai trasporti e dei marittimi istituendo "corsie verdi". Inoltre, essendo necessario garantire la circolazione delle persone le cui attività possono essere essenziali ai fini della catena di approvvigionamento o della prestazione di servizi essenziali, gli Stati membri dovrebbero applicare anche gli orientamenti sui lavoratori transfrontalieri[45]. Dato il contesto, le norme per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbero tenere conto degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati durante la pandemia di COVID-19, in quanto solida rete di sicurezza per il mercato unico, e fare in modo che gli Stati membri li applichino***, se del caso,*** come misure di attenuazione durante il ripristino dei controlli. ***È in particolare opportuno individuare misure che assicurino il funzionamento ininterrotto del mercato unico e tutelino gli interessi delle regioni transfrontaliere e delle "città gemellate", ad esempio con autorizzazioni o deroghe per gli abitanti di quelle regioni.***	(38) Al fine di limitare gli effetti dannosi del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che la decisione di ripristino sia accompagnata, se necessario, da misure di attenuazione***, ma sempre nell'ottica di revocare quanto prima i controlli alle frontiere interne***. Queste misure dovrebbero in particolare garantire l'operatività del transito di merci, degli addetti ai trasporti e dei marittimi istituendo "corsie verdi". Inoltre, essendo necessario garantire la circolazione delle persone le cui attività possono essere essenziali ai fini della catena di approvvigionamento o della prestazione di servizi essenziali, gli Stati membri dovrebbero applicare anche gli orientamenti sui lavoratori transfrontalieri[45]. Dato il contesto, le norme per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbero tenere conto degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati durante la pandemia di COVID-19, in quanto solida rete di sicurezza per il mercato unico, e fare in modo che gli Stati membri li applichino come misure di attenuazione durante il ripristino dei controlli.
[45] 2020/C 102 I/03.	[45] 2020/C 102 I/03.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) L'elemento decisivo per appurare se un ripristino temporaneo è conforme ai criteri e alle condizioni stabilite dovrebbe essere la notifica effettuata dagli Stati membri. Per ***sincerarsi di disporre di informazioni comparabili***, la Commissione dovrebbe, mediante un atto ***di esecuzione***, adottare un modello di notifica del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di classificare in tutto o in parte le informazioni fornite nella notifica, fatto salvo il funzionamento di canali di cooperazione di polizia adeguati e sicuri.	(39) L'elemento decisivo per appurare se un ripristino temporaneo è conforme ai criteri e alle condizioni stabilite dovrebbe essere la notifica effettuata dagli Stati membri. Per ***garantire una vigilanza e un monitoraggio adeguati dei controlli alle frontiere interne che sono stati reintrodotti***, la Commissione dovrebbe, mediante un atto ***delegato***, adottare un modello di notifica del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di classificare in tutto o in parte le informazioni fornite nella notifica, fatto salvo il funzionamento di canali di cooperazione di polizia adeguati e sicuri.

Or. en

Motivazione

Dato che la notifica da parte degli Stati membri è così importante per determinare il rispetto delle norme del codice frontiere Schengen, il modello di notifica deve essere considerato un elemento che integrerà elementi non essenziali del regolamento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Affinché il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia davvero una misura di extrema ratio decisa solo per il tempo necessario e per permettere di valutare la necessità e la proporzionalità dei controlli contro minacce prevedibili, gli Stati membri dovrebbero preparare una valutazione del rischio da presentare alla Commissione in caso di proroga oltre i ***sei*** mesi iniziali in risposta a minacce prevedibili. Gli Stati membri devono spiegare in particolare la portata e	(40) Affinché il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia davvero una misura di extrema ratio decisa solo per il tempo necessario e per permettere di valutare la necessità e la proporzionalità dei controlli contro minacce prevedibili, gli Stati membri dovrebbero preparare una valutazione del rischio da presentare alla Commissione in caso di proroga oltre i ***tre*** mesi iniziali in risposta a minacce prevedibili. Gli Stati membri devono spiegare in particolare la portata e

l'evoluzione della minaccia grave individuata, compreso quanto a lungo si prevede possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e le misure di coordinamento decise con altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente.	l'evoluzione della minaccia grave individuata, compreso quanto a lungo si prevede possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, ***il motivo per cui la minaccia individuata non sarà risolta attraverso misure alternative*** e le misure di coordinamento decise con altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Al fine di ***conferire*** un livello sufficiente di trasparenza ***alle*** azioni che incidono sugli spostamenti in assenza di controlli alle frontiere interne, gli Stati membri dovrebbero ***altresì informare il*** Parlamento europeo e ***il*** Consiglio ***dei principali elementi relativi*** al previsto ripristino di detti controlli. In casi giustificati gli Stati membri possono anche rendere queste informazioni classificate. A norma dell'articolo 33 del codice frontiere Schengen, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("relazione sullo stato di Schengen") in cui dedica particolare attenzione ***alla situazione nell'ottica degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle agenzie competenti e dell'analisi dei dati dei sistemi d'informazione pertinenti***. Dovrebbe altresì valutare la necessità e la proporzionalità ***del ripristino*** dei controlli alle frontiere nel periodo di riferimento della relazione. La relazione sullo stato di	(42) Al fine di ***garantire*** un livello sufficiente di ***vigilanza,*** trasparenza ***e responsabilità per quanto riguarda le*** azioni ***intraprese dagli Stati membri*** che incidono sugli spostamenti in assenza di controlli alle frontiere interne, gli Stati membri dovrebbero ***fornire al*** Parlamento europeo e ***al*** Consiglio ***informazioni dettagliate relative*** al previsto ripristino di detti controlli. In casi giustificati gli Stati membri possono anche rendere queste informazioni classificate. A norma dell'articolo 33 del codice frontiere Schengen, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("relazione sullo stato di Schengen") in cui dedica particolare attenzione ***ai controlli alle frontiere in vigore per più di sei mesi***. Dovrebbe altresì valutare la necessità e la proporzionalità ***di tutti i ripristini*** dei controlli alle frontiere nel periodo di riferimento della relazione. La relazione sullo stato di Schengen dovrà onorare anche gli obblighi di presentare relazioni di cui dall'articolo 20 del

Schengen dovrà onorare anche gli obblighi di presentare relazioni di cui dall'articolo 20 del meccanismo di valutazione Schengen[46].	meccanismo di valutazione Schengen[46].
[46] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).	[46] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Or. en

Motivazione

La relazione sullo stato di Schengen dovrebbe concentrarsi sullo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e sulla soppressione dei controlli alle frontiere interne che sono stati introdotti.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Il meccanismo di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a minacce prevedibili dovrebbe prevedere ***la possibilità*** che la Commissione organizzi consultazioni tra gli Stati membri, anche su richiesta di uno di questi. ***È opportuno che in questo processo siano coinvolte*** le agenzie competenti dell'Unione ***affinché condividano le loro competenze***, se del caso. Tali consultazioni dovrebbero esaminare le modalità di esecuzione dei controlli alle frontiere interne ***e*** relativa tempistica***,*** le possibili misure di	(43) Il meccanismo di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a minacce prevedibili dovrebbe prevedere che la Commissione organizzi consultazioni tra gli Stati membri, anche su richiesta di uno di questi. Le agenzie competenti dell'Unione ***potrebbero essere coinvolte in questo processo***, se del caso. Tali consultazioni dovrebbero esaminare ***la possibilità di applicare misure alternative e, se necessario,*** le modalità di esecuzione dei controlli alle frontiere interne***, la*** relativa tempistica ***e*** le possibili misure di

attenuazione ***e la possibilità di applicare misure alternative***. Le consultazioni dovrebbero essere obbligatorie nei casi in cui la Commissione o uno Stato membro abbia emesso un parere esprimendo preoccupazione sul ripristino dei controlli di frontiera.

attenuazione. Le consultazioni dovrebbero essere obbligatorie nei casi in cui la Commissione o uno Stato membro abbia emesso un parere esprimendo preoccupazione sul ripristino dei controlli di frontiera.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di esprimere eventuali preoccupazioni quanto alla necessità e alla proporzionalità della decisione di uno Stato membro di ripristinare i controlli alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a una minaccia prevedibile. Nel caso in cui siano ripristinati e prorogati controlli alle frontiere interne per minacce prevedibili per periodi combinati superiori a ***18*** mesi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a emettere un parere che valuti la necessità e la proporzionalità di detti controlli. ***Nell'ipotesi che uno Stato membro ritenga sussistano circostanze eccezionali che giustificano il mantenimento dei controlli alle frontiere interne per una durata di oltre due anni, la Commissione dovrebbe emettere un supplemento di parere.*** Tale parere lascia impregiudicate le misure di esecuzione, comprese le azioni per infrazione, che la Commissione ***può decidere*** in qualsiasi momento nei confronti di uno Stato membro per inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto dell'Unione. In caso di parere la Commissione dovrebbe avviare consultazioni con gli Stati membri	(44) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di esprimere eventuali preoccupazioni quanto alla necessità e alla proporzionalità della decisione di uno Stato membro di ripristinare i controlli alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a una minaccia prevedibile. Nel caso in cui siano ripristinati e prorogati controlli alle frontiere interne per minacce prevedibili per periodi combinati superiori a ***sei*** mesi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a emettere un parere che valuti la necessità e la proporzionalità di detti controlli. Tale parere lascia impregiudicate le misure di esecuzione, comprese le azioni per infrazione, che la Commissione ***è tenuta a prendere*** in qualsiasi momento nei confronti di uno Stato membro per inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto dell'Unione. In caso di parere la Commissione dovrebbe avviare consultazioni con gli Stati membri interessati.

interessati.

Or. en

Motivazione

Tali controlli alle frontiere interne a tempo indeterminato sono stati dichiarati illegittimi dalla CGUE.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Per permettere un'analisi post factum della decisione di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare una relazione ***sul ripristino*** di detti controlli al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione anche una volta che li abbiano sospesi. Se i controlli sono ripristinati per ***periodi prolungati***, è opportuno che tale relazione sia presentata anche dopo ***12 mesi, e successivamente ogni anno se sono mantenuti in via eccezionale, e per tutto il periodo in cui vigono***. La relazione dovrebbe descrivere in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità di tali controlli alle frontiere interne e del rispetto dei criteri per il loro ripristino. La Commissione dovrebbe adottare un modello con atto di esecuzione e renderlo disponibile online.	(45) Per permettere un'analisi post factum della decisione di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare una relazione ***sull'introduzione*** di detti controlli al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione anche una volta che li abbiano sospesi. Se i controlli sono ripristinati per ***un periodo superiore a sei mesi***, è opportuno che tale relazione sia presentata anche dopo ***il primo periodo di sei mesi***. La relazione dovrebbe descrivere in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità di tali controlli alle frontiere interne e del rispetto dei criteri per il loro ripristino. La Commissione dovrebbe adottare un modello con atto di esecuzione e renderlo disponibile online.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Nell'attuare il presente regolamento, gli Stati membri non pongono in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza ***od*** origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.	(46) Nell'attuare il presente regolamento, gli Stati membri non pongono in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza***, colore della pelle,*** origine etnica ***o sociale, caratteristiche genetiche, lingua***, religione o convinzioni personali, ***opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita,*** disabilità, età o tendenze sessuali.

Or. en

Motivazione

Uniformato con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. ***"strumentalizzazione dei migranti"*** la situazione in cui ***un paese terzo istiga flussi migratori irregolari verso l'Unione incoraggiando o favorendo attivamente lo spostamento verso le frontiere esterne di cittadini di paesi terzi già presenti sul suo territorio o che transitino dal suo territorio, se tali azioni denotano l'intenzione del paese terzo di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro e sono di natura tale da mettere a repentaglio funzioni essenziali dello Stato come la sua integrità territoriale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale***;	27. ***"emergenza di sanità pubblica su vasta scala"*** la situazione in cui ***il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbia accertato la presenza in uno o più paesi terzi di una malattia infettiva con potenziale epidemico quale definita dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità***;

Or. en

Motivazione

Il termine "emergenza di sanità pubblica su vasta scala" utilizzato nell'articolo 25 richiede una definizione adeguata. Conformemente alle altre disposizioni in materia di sanità pubblica, un'emergenza di sanità pubblica su vasta scala implica la presenza di un'epidemia. Inoltre, l'inserimento di una definizione di "strumentalizzazione" nel codice frontiere Schengen non è giustificato né apporta alcun valore aggiunto. Qualora sia necessario fornire una tale definizione, questa dovrebbe figurare nella proposta di regolamento sulle situazioni di strumentalizzazione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:	***soppresso***
4. In una situazione di strumentalizzazione dei migranti gli Stati membri possono limitare il numero di valichi di frontiera notificati a norma del paragrafo 1 o gli orari di apertura, ove le circostanze lo richiedano.	
Le limitazioni decise a norma del primo comma sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:	
a) dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;	
b) dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio[56] e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell'UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari;	
c) dei cittadini di paesi terzi che	

chiedono protezione internazionale.;

[56] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

Or. en

Motivazione

Non è chiaro per quale motivo gli Stati membri, che hanno già facoltà di chiudere i valichi di frontiera a norma dell'attuale codice frontiere Schengen, necessitino di nuovi motivi per farlo. Dal punto di vista pratico, qualora alle frontiere esterne arrivino persone in cerca di protezione, è importante che i valichi rimangano aperti affinché tali persone possano effettivamente esercitare il loro diritto di richiedere protezione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una persona che ha attraversato ***illegalmente*** una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.	***Fatti salvi gli articoli 3 e 4, una*** persona che ha attraversato una frontiera ***in modo irregolare*** e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.

Or. en

Motivazione

L'attraversamento delle frontiere non è illegale. L'applicazione della direttiva rimpatri non deve pregiudicare i diritti dei richiedenti protezione internazionale.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera o di fermare le persone che attraversano ***illegalmente*** la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature e sistemi di sorveglianza.	4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera o di fermare le persone che attraversano la frontiera ***in modo irregolare***. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature e sistemi di sorveglianza ***ed è attuata a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione***.

Or. en

Motivazione

In un'epoca di rapidi progressi tecnologici, segnatamente nel settore dell'intelligenza artificiale, è importante sottolineare che vi sono limitazioni alle attrezzature che dovrebbero essere utilizzate per la sorveglianza di frontiera.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In situazioni di	***soppresso***

strumentalizzazione dei migranti lo Stato membro interessato intensifica la sorveglianza di frontiera se necessario per far fronte alla maggiore minaccia. In particolare lo Stato membro rafforza le risorse e i mezzi tecnici, a seconda dei casi, per impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera.

Detti mezzi tecnici possono ricomprendere tecnologie moderne, come droni e sensori di movimento, e unità mobili per impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Emendamento derivante dalla posizione della relatrice secondo cui la strumentalizzazione non dovrebbe rientrare nel codice frontiere Schengen. Non è chiaro quale altro valore aggiunto apporterebbe la disposizione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 2016/399
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatto salvo il sostegno che può apportare agli Stati membri, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera può, in situazioni di strumentalizzazione dei migranti, effettuare la valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[57] per prestare l'assistenza necessaria allo Stato membro interessato.	***soppresso***
Sulla base dei risultati di tale o altra valutazione delle vulnerabilità pertinente o del livello di impatto critico attribuito	

alla sezione di frontiera interessata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1896, il direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rivolge allo Stato membro interessato raccomandazioni a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento.

*[57] **Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).***

Or. en

Motivazione

Emendamento derivante dalla posizione della relatrice secondo cui la strumentalizzazione non dovrebbe rientrare nel codice frontiere Schengen. Non è chiaro quale altro valore aggiunto apporterebbe la disposizione. Essa non modifica il mandato della guardia di frontiera e costiera europea e dunque non apporta alcun valore aggiunto.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari, comprese norme per la sorveglianza di frontiera, in particolare l'uso di tecnologie di sorveglianza e monitoraggio delle frontiere esterne, tenendo conto del tipo di frontiera, del livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna	7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari, comprese norme per la sorveglianza di frontiera, in particolare l'uso di tecnologie di sorveglianza e monitoraggio delle frontiere esterne, ***a norma dell'articolo 5 della legge sull'intelligenza artificiale,*** tenendo conto del tipo di frontiera, del

conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori rilevanti.;	livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori rilevanti.";

Or. en

Motivazione

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle tecnologie di sorveglianza e monitoraggio sarà definito nella legge sull'intelligenza artificiale. È importante sottolineare che tutte le norme proposte dalla Commissione mediante atti delegati devono rientrare nel quadro di tale strumento, nella misura in cui riguardano l'intelligenza artificiale.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/399
Capitolo V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) il capo V è così ridenominato: "Misure specifiche relative ***alle*** frontiere esterne";	(4) il capo V è così ridenominato: "Misure specifiche relative ***al controllo delle*** frontiere esterne";

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 21 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente articolo si applica alle situazioni in cui il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ***o la Commissione*** accerti la presenza in uno o più paesi terzi di una malattia infettiva con potenziale epidemico quale definita dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione	1. Il presente articolo si applica alle situazioni in cui il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie accerti la presenza in uno o più paesi terzi di una malattia infettiva con potenziale epidemico quale definita dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale

mondiale della sanità.	della sanità.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare qualsiasi rischio di confusione o politicizzazione, l'individuazione di tali malattie infettive dovrebbe essere affidata all'agenzia competente.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 21 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare un regolamento di esecuzione che prevede restrizioni temporanee dei viaggi verso gli Stati membri.	Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo***, può adottare un regolamento di esecuzione che prevede restrizioni temporanee dei viaggi verso gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il controllo delle frontiere esterne, pur restando principalmente di competenza degli Stati membri, è una competenza concorrente con Frontex a norma del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. In tale contesto, qualora sia necessario introdurre restrizioni alle frontiere esterne a livello dell'Unione, i colegislatori devono avere un ruolo nell'adozione del pertinente atto giuridico.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 23 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) si basano su informazioni e l'esperienza generali delle autorità	ii) si basano su informazioni ***di polizia*** e l'esperienza generali delle autorità

competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:	competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 23 – lettera a – punto ii – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
— lottare contro il soggiorno irregolare connesso con la migrazione irregolare; oppure	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Conformemente al considerando 26 dell'attuale codice frontiere Schengen, la migrazione non dovrebbe, di per sé, essere considerata una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Il ricorso a misure di controllo alle frontiere inteso a prevenire la migrazione all'interno dello spazio Schengen è in contrasto con i requisiti imposti ai colegislatori di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettera e) TFUE.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 23 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) la verifica a fini di sicurezza nelle banche dati pertinenti dei dati dei passeggeri relativi alle persone che viaggiano nello spazio senza controllo alle frontiere interne, che possono effettuare le autorità competenti a norma del diritto applicabile.;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale disposizione non è adeguata alla luce della sentenza della CGUE nella causa C-817/19.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 23 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) è inserito il seguente articolo 23 bis:	***soppresso***
Articolo 23 bis	
Procedura per il trasferimento di persone fermate alle frontiere interne	
1. Il presente articolo si applica alle situazioni in cui un cittadino di paese terzo è fermato nelle immediate vicinanze delle frontiere interne, ove ricorrano tutte le condizioni seguenti:	
a) il cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso ci cui all'articolo 6, paragrafo 1;	
b) al cittadino di paese terzo non si applica la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a);	
c) il cittadino di paese terzo è fermato nell'ambito della cooperazione operativa transfrontaliera di polizia, in particolare durante pattugliamenti congiunti di polizia;	
d) tutto induce a credere, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che hanno fermato il cittadino di paese terzo, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche	

svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, che il cittadino di paese terzo sia arrivato direttamente da un altro Stato membro.

2. Le autorità competenti dello Stato membro possono decidere, avendo accertato che il cittadino di paese terzo interessato non ha il diritto di soggiornare nel suo territorio, di trasferirlo immediatamente nello Stato membro dal quale è entrato o ha cercato di entrare, secondo la procedura di cui all'allegato XII.

3. Se uno Stato membro esperisce la procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ricevente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti del caso per accogliere il cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di cui all'allegato XII.

4. A decorrere da [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati registrati a norma dell'allegato XII, punto 3, quando applicano i paragrafi 1, 2 e 3.;

Or. en

Motivazione

Non spetta al codice frontiere Schengen introdurre una procedura interna di rimpatrio nello spazio Schengen. Ciò è chiaramente in contrasto con lo spirito dello spazio Schengen, che non prevede controlli alle frontiere interne, e riflette piuttosto la necessità di compiere progressi nella riforma di altri settori d'intervento.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***attività connesse al*** terrorismo o ***alla*** criminalità organizzata;	(a) ***una minaccia diretta e immediata di atti di*** terrorismo o ***di forme gravi di*** criminalità organizzata;

Or. en

Motivazione

È importante ribadire che i controlli alle frontiere interne rappresentano una misura di ultima istanza. La disposizione proposta è formulata in termini troppo generici in tale contesto.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una situazione caratterizzata da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la stessa minaccia perdura, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato conformemente agli	***soppresso***

articoli 25 bis, 28 o 29.

La stessa minaccia è considerata sussistere se lo Stato membro basa la giustificazione per la proroga dei controlli di frontiera sull'accertamento che persiste la stessa minaccia che aveva giustificato il ripristino iniziale dei controlli di frontiera.;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.	2. Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro ne dà notifica alla Commissione***, al Parlamento europeo*** e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini del paragrafo 4 e fatto salvo l'articolo 27 bis, paragrafo 4, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo ***sei*** mesi. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il	5. Ai fini del paragrafo 4 e fatto salvo l'articolo 27 bis, paragrafo 4, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo ***tre*** mesi. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il

controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a ***sei*** mesi.	controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a ***tre*** mesi.
Le eventuali proroghe devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4. ***Fatto salvo l'articolo 27 bis, paragrafo 5, la*** durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a ***due anni***.	Le eventuali proroghe devono essere notificate alla Commissione***, al Parlamento europeo*** e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4. ***La*** durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a ***un anno***.

Or. en

Motivazione

Poiché i controlli alle frontiere interne dovrebbero rappresentare l'eccezione e non la regola, un periodo di sei mesi di controlli alle frontiere interne senza ulteriori valutazioni è ritenuto troppo lungo. I controlli alle frontiere interne non possono diventare la situazione di fatto in uno spazio che non prevede controlli alle frontiere interne. Lo Stato membro dovrebbe essere in grado, entro un anno, di risolvere la minaccia individuata o di attuare altre misure per gestire correttamente tale minaccia.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il periodo di cui al paragrafo 5 non può ricomprendere i periodi di cui al paragrafo 3.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***l'impatto probabile*** di ***una tale misura:***	(b) ***se misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo*** di ***frontiera alle frontiere interne possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;***
– sulla circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e	
- sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.	

Or. en

Motivazione

È importante stabilire requisiti chiari e dettagliati per gli Stati membri nel valutare se il controllo alle frontiere interne sia necessario e proporzionato. Se il controllo alla frontiera interna non pone rimedio alla minaccia individuata, lo Stato membro non dovrebbe introdurre controlli alle frontiere interne.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la proporzionalità del ripristino temporaneo del controllo di frontiera in relazione alla minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna tenendo conto:
	– della circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne;
	e
	– del funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro che decida di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, valuta ***anche*** nel dettaglio se gli obiettivi ricercati con tale proroga siano raggiungibili:	2. Lo Stato membro che decida di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, ***svolge una valutazione del rischio che dovrebbe riesaminare i criteri di cui al paragrafo 1 e*** valuta nel dettaglio se gli obiettivi ricercati con tale proroga siano raggiungibili:

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) applicando la procedura di cui all'articolo 23 bis;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi in cui i controlli di frontiera sono in atto da ***sei*** mesi conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 4, ogni successiva notifica di proroga di detti controlli deve includere una valutazione del rischio. La valutazione del rischio presenta la portata e l'evoluzione prevista della minaccia grave individuata, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente.	2. Nei casi in cui i controlli di frontiera sono in atto da ***tre*** mesi conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 4, ogni successiva notifica di proroga di detti controlli deve includere una valutazione del rischio ***in conformità all'articolo 26, paragrafo 2***. La valutazione del rischio presenta la portata e l'evoluzione prevista della minaccia grave individuata, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il ripristino dei controlli di frontiera, o la loro proroga, è dettato da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), la valutazione del rischio fornisce anche informazioni sulla portata e sulle tendenze di tali movimenti non autorizzati, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie competenti dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati, e l'analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l'eventuale ricorso alle misure di cui ***agli articoli 23 e*** 23 ***bis***.	4. Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l'eventuale ricorso alle misure di cui ***all'articolo*** 23.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La consultazione riguarda in particolare la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la ***pertinenza*** del previsto ripristino dei controlli di frontiera tenendo conto dell'opportunità di misure alternative, e le modalità per garantire l'attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino.	La consultazione riguarda in particolare la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la ***proporzionalità e la necessità*** del previsto ripristino dei controlli di frontiera***, anche*** tenendo conto dell'opportunità di misure alternative, e le modalità per garantire l'attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere i principi di necessità e proporzionalità a guidare le decisioni sui controlli alle frontiere interne, e non un test di pertinenza.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 2 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento dei controlli di frontiera per un totale di ***18*** mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo.	3. Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento dei controlli di frontiera per un totale di ***sei*** mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo.

Or. en

Motivazione

In un contesto in cui il controllo alle frontiere interne rimane l'eccezione, non è possibile attendere 18 mesi prima di avere un parere della Commissione. In linea con gli emendamenti precedenti, il parere dovrebbe essere presentato automaticamente quando il controllo alle

frontiere interne è prorogato oltre i sei mesi.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro che ritenga sussistono circostanze eccezionali che giustificano il necessario mantenimento dei controlli alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lo notifica alla Commissione conformemente all'articolo 27, paragrafo 2. La nuova notifica dello Stato membro motiva il perdurare della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma del paragrafo 3. La Commissione emette un supplemento di parere.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ove accerti che una ***stessa*** minaccia grave per la sicurezza interna o l'ordine pubblico incombe sulla maggioranza degli Stati membri ***mettendo*** a rischio il funzionamento globale dello spazio senza frontiere interne, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che autorizza gli	1. Ove accerti che una minaccia ***particolarmente*** grave per la sicurezza interna o l'ordine pubblico incombe ***contemporaneamente*** sulla maggioranza degli Stati membri***, in modo tale da mettere*** a rischio ***immediato*** il funzionamento globale dello spazio senza frontiere interne, la Commissione può

Stati membri a ripristinare i controlli di frontiera, se le misure disponibili di cui ***agli articoli 23 e*** 23 ***bis*** non sono sufficienti per far fronte alla minaccia.	presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione***, previa consultazione del Parlamento europeo,*** che autorizza gli Stati membri a ripristinare i controlli di frontiera, se le misure disponibili di cui ***all'articolo*** 23 non sono sufficienti per far fronte alla minaccia.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione autorizza una durata massima di sei mesi, rinnovabile su proposta della Commissione per ulteriori periodi di massimo sei mesi ciascuno ***finché perdura la minaccia***, alla luce del riesame di cui al paragrafo 5.	2. La decisione autorizza una durata massima di sei mesi, rinnovabile ***non più di tre volte,*** su proposta della Commissione per ulteriori periodi di massimo sei mesi ciascuno, alla luce del riesame di cui al paragrafo 5. ***La durata massima dei controlli alle frontiere interne sulla base della minaccia particolarmente grave individuata non supera i due anni.***

Or. en

Motivazione

Poiché la minaccia è particolarmente grave e interessa tutta l'Unione, è accettabile un periodo potenzialmente più lungo per risolvere il problema. Tuttavia, il meccanismo deve terminare dopo due anni, come previsto dall'articolo 29 per quanto riguarda la procedura specifica qualora circostanze eccezionali mettano a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se gli Stati membri ripristinano o prorogano i controlli di frontiera a causa della minaccia di cui al paragrafo 1, detti controlli devono basarsi, a decorre dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio, sulla decisione medesima.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione riesamina l'evoluzione della minaccia individuata e l'impatto delle misure adottate conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, per valutare se tali misure rimangono giustificate.	5. La Commissione riesamina l'evoluzione della minaccia individuata e l'impatto delle misure adottate conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, per valutare se tali misure rimangono giustificate ***e proporre la revoca dei controlli alle frontiere interne quanto prima***.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe essere incoraggiata ad adoperarsi per ripristinare quanto prima lo spazio di controllo alle frontiere interne.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri in sede di Consiglio il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione di cui al paragrafo 1.	6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione***, al Parlamento europeo*** e agli Stati membri in sede di Consiglio il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione può formulare una raccomandazione in cui indica altre misure di cui ***agli articoli 23 e*** 23 ***bis*** che potrebbero integrare i controlli alle frontiere interne o essere più indicate per affrontare la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di cui al paragrafo 1.";	7. La Commissione può formulare una raccomandazione in cui indica altre misure di cui ***all'articolo*** 23 che potrebbero integrare i controlli alle frontiere interne o essere più indicate per affrontare la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di cui al paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando notifica alla Commissione e agli altri Stati membri il ripristino dei controlli di frontiera in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lo Stato	2. Quando notifica alla Commissione e agli altri Stati membri il ripristino dei controlli di frontiera in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lo Stato

membro ***informa*** contestualmente ***il*** Parlamento europeo e ***il*** Consiglio ***di*** quanto segue:	membro ***notifica*** contestualmente ***al*** Parlamento europeo e ***al*** Consiglio quanto segue:

Or. en

Motivazione

Non sono necessari ulteriori oneri burocratici per quanto riguarda le notifiche dei controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero inviare la stessa notifica, con lo stesso livello di dettaglio, al Parlamento e al Consiglio, fatto salvo il loro diritto di classificare alcune informazioni nella notifica.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i dettagli delle frontiere interne in cui intende ripristinare il controllo di frontiera;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la data e la durata del ripristino previsto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le misure che devono prendere altri Stati membri, se del caso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il diritto degli Stati membri di classificare le informazioni dovrebbe essere mantenuto. Un ulteriore diritto di non fornire le informazioni è controproducente e contrario allo spirito di cooperazione reciproca e leale.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di proroga dei controlli di frontiera di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato presenta una relazione allo scadere di ***12*** mesi ***e successivamente ogni 12 mesi,*** se i controlli di frontiera sono mantenuti in via eccezionale.	2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di proroga dei controlli di frontiera di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato presenta una relazione allo scadere di ***sei*** mesi se i controlli di frontiera sono mantenuti in via eccezionale.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità dei controlli di frontiera e il rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, lo svolgimento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, le conseguenti ripercussioni sulla circolazione delle persone, in particolare nelle regioni transfrontaliere, l'efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa	3. La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità dei controlli di frontiera e il rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, lo svolgimento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, le conseguenti ripercussioni sulla circolazione delle persone, in particolare nelle regioni transfrontaliere, l'efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa

una valutazione ex post della proporzionalità di questa misura.	una valutazione ex post della ***necessità e*** proporzionalità di questa misura.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne dal titolo "relazione sullo stato di Schengen". La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento. ***Essa include anche informazioni sulle tendenze all'interno dello spazio Schengen in ordine agli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni rese disponibili dalle agenzie competenti dell'Unione, dell'analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione e di*** una valutazione della necessità e della proporzionalità dei ripristini dei controlli di frontiera nel periodo di riferimento.";	6. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne dal titolo "relazione sullo stato di Schengen". La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento. ***La relazione presta particolare attenzione ai controlli alle frontiere in vigore per più di sei mesi e include*** una valutazione della necessità e della proporzionalità dei ripristini dei controlli di frontiera nel periodo di riferimento***. La relazione dovrà onorare anche gli obblighi di presentare relazioni di cui all'articolo 20 del meccanismo di valutazione Schengen.";***

Or. en

Motivazione

La relazione sullo stato di Schengen dovrebbe concentrarsi sullo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e sulla revoca dei controlli alle frontiere interne che sono stati introdotti.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2016/399
Allegato XII

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) è aggiunto il seguente allegato XII:	***soppresso***
ALLEGATO XII	
PARTE A	
Procedura per il trasferimento di persone fermate alle frontiere interne	
1. Il provvedimento indica le ragioni per cui una persona non ha il diritto di soggiornare e ha effetto immediato.	
2. Il provvedimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui alla parte B, compilato dall'autorità nazionale competente.	
Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento firmando il medesimo modello e riceve un esemplare del modello firmato.	
Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare il modello uniforme, l'autorità competente segnala tale rifiuto nella rubrica "commenti" del modello.	
3. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di respingimento/rifiuto di soggiorno registrano i dati seguenti:	
a) se sono in grado di stabilirlo, identità e cittadinanza del cittadino di paese terzo interessato;	
b) estremi del documento di identità, se disponibili;	
c) copia dei documenti o dati relativi all'identità o alla cittadinanza del cittadino di paese terzo interessato, se	

disponibili, in combinazione con le banche dati nazionali e dell'Unione pertinenti;

d) motivi del respingimento/rifiuto di soggiorno;

e) data del respingimento/rifiuto di soggiorno;

f) Stati membri in cui è rimandato indietro il cittadino di paese terzo.

4. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di respingimento/rifiuto di soggiorno raccolgono i dati seguenti:

a) numero di persone respinte;

b) numero di persone cui è negato il soggiorno;

c) numero di persone rimandate indietro;

d) Stato o Stati membri in cui sono state rimandate indietro persone;

e) cittadinanza dei cittadini di paesi terzi fermati, se nota;

f) ragioni del respingimento e del rifiuto di soggiorno;

g) tipo di frontiera come definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2016/399 da cui sono stati rimandati indietro cittadini di paesi terzi.

5. Le persone respinte o cui è rifiutato il soggiorno hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire. L'avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.

6. Le autorità competenti secondo la

legislazione nazionale provvedono affinché il cittadino di paese terzo colpito da provvedimento di respingimento/rifiuto di soggiorno sia trasferito alle autorità competenti dello Stato membro confinante immediatamente ed entro 24 ore. Le autorità competenti secondo la legislazione nazionale dello Stato membro confinante cooperano a tal fine con le autorità dell'altro Stato membro.

7. Se il cittadino di paese terzo colpito da un provvedimento di cui al paragrafo 1 è stato condotto alla frontiera da un vettore, l'autorità localmente responsabile può:

a) ordinare al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino di paese terzo e trasferirlo immediatamente nello Stato membro dal quale è stato trasportato;

b) fino al momento della riconduzione, adottare le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti.

PARTE B

Modulo uniforme per il trasferimento di persone fermate alle frontiere interne

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 2
Direttiva 2008/115/CE
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Modifica della direttiva 2008/115/CE	

1. L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri possono astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento e del Consiglio* o in virtù di accordi o intese bilaterali.

Lo Stato membro che riprende il cittadino in questione a norma del primo comma emette una decisione di rimpatrio in conformità del paragrafo 1. In tali casi non si applica la deroga di cui al primo comma.

Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi o intese bilaterali esistenti, nuovi o modificati senza ritardo.

**** Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 077 del 23.3.2016, pag. 1).".***

Or. en

Motivazione

La clausola di sospensione contenuta nella direttiva rimpatri era intesa a garantire che l'UE si muovesse verso un approccio più armonizzato. La relatrice non intende arretrare al riguardo, incoraggiando un maggior numero di accordi bilaterali all'interno dello spazio Schengen che servono solo ad aggirare le norme dell'UE.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Recepimento della modifica della direttiva 2008/115/CE	
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre [un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	
Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere da [sei mesi dall'entrata in vigore].	
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento all'articolo 2 del presente regolamento o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.	

Or. en

MOTIVAZIONE

Lo spazio Schengen è uno dei maggiori successi dell'Unione, un risultato tangibile e apprezzato al centro del progetto dell'UE, che consente spostamenti senza restrizioni per oltre 400 milioni di persone ed è unico in tutto il mondo; è in atto da oltre 25 anni.

Purtroppo questo spazio di libera circolazione, senza controlli alle frontiere interne, è a rischio da diversi anni. Sono addotte molte ragioni per l'uso crescente e sempre più permanente dei controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen, che interessano principalmente le persone: la minaccia del terrorismo, il rischio per la salute pubblica legato alle pandemie, perfino la stessa circolazione delle persone attraverso le frontiere. Il filo conduttore che lega tutte queste ragioni è che esse sono servite da pretesto per una chiusura in se stessi degli Stati membri.

La Commissione europea ha proposto una versione modificata del codice frontiere Schengen al fine di rafforzare lo spazio Schengen e tornare a uno spazio pienamente funzionante senza controlli alle frontiere interne. Purtroppo, l'approccio scelto dalla Commissione è stato quello di accettare le ragioni addotte per aumentare i controlli alle frontiere e limitare la libertà di circolazione. La creazione di nuovi motivi per giustificare l'introduzione di controlli alle frontiere interne o per permettere di effettuare più verifiche che sembrano controlli alle frontiere e sono percepite come tali non sembra corrispondere all'obiettivo dei trattati dell'UE di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. La relatrice ha deciso di concentrarsi sul diritto primario dell'UE al momento di proporre modifiche alla proposta in esame, per difendere i principi stessi dello spazio Schengen quali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare dall'articolo 3 TUE, dall'articolo 67, paragrafo 2, TFUE e dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), TFUE.

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla strumentalizzazione, la relatrice preferisce eliminarle dal testo in quanto, da un lato, perseguono un obiettivo geopolitico di rilevanza limitata per le norme che disciplinano il buon funzionamento dello spazio Schengen e, dall'altro, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento distinta e specifica in materia, che dovrebbe riguardare tutti gli elementi connessi a tale concetto.

Inoltre, e in questo stesso contesto, la relatrice ritiene, come indicato nei considerando dell'attuale codice frontiere Schengen, che la migrazione non costituisca di per sé "una grave minaccia per la sicurezza interna". Pertanto, non concorda con l'introduzione proposta dalla Commissione del concetto di "spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi" in quanto concetto Schengen. La relatrice ha proposto di sopprimere questo concetto.

Per quanto riguarda la nuova procedura per i rimpatri interni Schengen (articolo 23 bis) e le modifiche alla direttiva rimpatri, la relatrice preferisce suggerire anche che essi non trovano posto nel codice frontiere Schengen. Tale affermazione si basa sul principio secondo cui essi non sono coerenti con una base giuridica che richiede l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. Non può essere il codice frontiere Schengen a dover risolvere i problemi sorti nella fase di stallo della riforma della politica dell'UE in materia di asilo e migrazione. Tali disposizioni sono chiaramente in contrasto con lo spirito dello spazio Schengen, che non prevede controlli alle frontiere interne. Inoltre, la clausola di sospensione contenuta nella direttiva rimpatri era

intesa a garantire che l'UE si muovesse verso un approccio più armonizzato. La relatrice non intende arretrare al riguardo, incoraggiando un maggior numero di accordi bilaterali all'interno dello spazio Schengen che servono solo ad aggirare le norme dell'UE.

Su un versante più positivo, per quanto riguarda i suggerimenti della Commissione in relazione alla gestione delle situazioni di pandemia e delle emergenze di sanità pubblica, la relatrice sostiene ampiamente l'approccio della Commissione europea ma, data l'importanza delle decisioni che saranno adottate in tale ambito a livello dell'UE, è importante che il Parlamento europeo sia coinvolto nel processo.

Inoltre, per quanto riguarda uno degli elementi chiave di questa revisione, riguardante i termini per il ripristino dei controlli alle frontiere interne, la relatrice è stata guidata dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite ***NW/Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C-369/20)***.

Il progetto di relazione contiene termini rigorosi per il ripristino dei controlli alle frontiere interne per gli Stati membri e disposizioni chiare indicanti quanto a lungo possono essere mantenuti. Ritenendo la proposta della Commissione troppo aperta al riguardo, la relatrice ha proposto i seguenti termini:

(i) 1 mese, rinnovabile fino a 3 mesi per minacce imprevedibili;

(ii) 3 mesi, rinnovabili per periodi di 3 mesi fino a un massimo di 1 anno per le minacce prevedibili; nonché

(iii) se uno Stato membro intende rinnovare i controlli alle frontiere interne dopo 3 mesi, è tenuto a fornire una valutazione dei rischi;

(iv) se uno Stato membro intende rinnovare il controllo alle frontiere interne per un periodo superiore a 6 mesi, la Commissione sarebbe tenuta a esprimere il proprio parere sulla necessità e proporzionalità di tale controllo alle frontiere interne.

Nella sua proposta, la Commissione ha deciso di introdurre nuove disposizioni che disciplinano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che metterebbe a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne; il Consiglio può quindi adottare una decisione per il ripristino dei controlli alle frontiere interne contemporaneamente in diversi Stati membri. La relatrice può accettare tale meccanismo, ma ritiene che debba essere rigorosamente regolamentato. Il ripristino dei controlli di frontiera a livello dell'UE dovrebbe essere possibile per periodi di 6 mesi, rinnovabili fino a un massimo di 2 anni. A tal fine è necessaria una proposta della Commissione relativa a una decisione del Consiglio.
Prima di adottare la decisione, il Consiglio dovrebbe consultare il Parlamento europeo. La procedura dovrebbe essere la stessa in caso di rinnovo del controllo alle frontiere interne nell'ambito di tale meccanismo.

In conclusione, gli ultimi dieci anni hanno dimostrato che a livello politico è molto più facile per i politici nazionali prendere la decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne di quanto non lo sia prendere la decisione di revocare tali controlli. Il legislatore europeo non

dovrebbe fornire maggiori strumenti con cui i politici nazionali possano giustificare i controlli alle frontiere interne. Dobbiamo tornare a Schengen e non alla situazione prima di Schengen.